

## **Rifiuti: abbandono pubblica via**

**Trib. Palermo n. 770/2024**

### **Assoluzione, il fatto non sussiste**

*Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri*

---

Cassette di plastica, cartone, legno, grossi sacchi neri derivanti dall'attività commerciale (attività ortofrutta) venivano abbandonati sul suolo, nella pubblica via, da alcuni soggetti, vicino ai cassonetti.

Il fatto veniva ripreso da telecamere.

L'impresa riconosceva dalle immagini il proprio autocarro ma ignorava tale "smaltimento" in quanto era solita servirsi di una ditta che conferiva al centro comunale di raccolta.

La sentenza del Tribunale ragiona sull'applicabilità dell'art. 256 Dlgs. 152/2006 che attribuisce illiceità alla condotta sopra descritta.

È vero che per configurare il reato di cui all'art. 256 Dlgs. 152/2006 è sufficiente anche una sola condotta "ma a patto che questa costituisca una "attività" e dunque non sia meramente occasionale..".

Quando una condotta può essere ritenuta occasionale?

Il Tribunale collega la occasionalità alla comprensione del significato di "reato comune o proprio" e di conseguenza alla dimensione delle attività di gestione.

L'art. 256 comma 1 Dlgs. 152/2006 riferisce le condotte a "**chiunque**" effettua le attività elencate (smaltimento, trasporto ec...) ed evoca il reato "comune" ovvero che può essere commesso appunto da *chiunque*. Si contrappone il comma 2 dell'art. 256 che indica invece un reato proprio ovvero che può essere commesso solo da soggetti con specifica qualifica come "i titolari di imprese" e i responsabili di enti".

Questa classica ripartizione è amata dalla giurisprudenza che spesso e volentieri non ha indagato sulla reale portata di questi distinguo, salve alcune eccezioni.

Il Tribunale richiama la dottrina e la distinzione sottile che impone di leggere meglio la parola “chiunque” “che non è riferibile ad un agente indefinito..”.

Ed invero, a ben pensare, il destinatario della norma è solo il soggetto che esercita l'attività di gestione della propria impresa e che deve dotarsi dei titoli abilitativi. La condotta relativa ad aver smaltito (tramite abbandono) rifiuti senza autorizzazione, può avere a riferimento solo soggetti che abbiano l'obbligo di munirsi della autorizzazione.

Non basta la qualifica di imprenditore per rispondere del reato bensì necessita la concreta “attività” posta in essere; attività, svolta anche di fatto o in modo secondario, che deve sempre essere riferibile a quelle che richiedono le autorizzazioni ex art. 208, 209 ss... Dlgs. 152/2006.

La dottrina prima e la giurisprudenza dopo, avvallano il significato di “**chiunque**” che individua in realtà soggetti **qualificati**, ovvero che svolgono una **attività** imprenditoriale soggetta ad autorizzazioni.

Il privato (il chiunque generico), non titolare di impresa o non soggetto ad autorizzazioni per lo svolgimento delle proprie attività, non rispondeva penalmente ma solo con la sanzione amministrativa di cui all'art. 255 Dlgs. 152/2006.

Sul punto è necessario un inciso: la sentenza del Tribunale in commento decide un caso del 2020. L'art. 255 comma 1 è stato modificato dal DL 105/2023 che ha “penalizzato” la condotta punita oggi con **l'ammenda (sanzione penale)**, non più con la sanzione amministrativa. Nulla toglie però all'indagine sul significato giuridico del “chiunque”.

Precisato il significato di “chiunque” in seno all'art. 256 Dlgs. 152/2006, il Tribunale passa a verificare se la condotta posta in essere integri *l'attività* richiesta dalla norma e se sia “occasionale”.

Il Tribunale analizza la condotta e richiama gli *indicatori* che permettono di considerare la condotta quale “attività occasionale”.

- 1) Certamente rileva il fatto che la condotta è stata commessa una **sola** volta
- 2) La ditta era **solita** smaltire regolarmente i rifiuti presso centri autorizzati
- 3) Non si ravvisa una **organizzazione** nella presenza di due sole persone all'atto dell'abbandono

- 4) L'utilizzo di furgone aziendale non permette di considerare tale mezzo come adibito allo svolgimento di **attività** di gestione illecita di rifiuti
- 5) Importante anche la considerazione del **peso**, della quantità di quanto smaltito nella fattispecie carta e cartoni...

Il Tribunale, dunque, con sentenza motivata, che ripercorre e dipana passaggi piuttosto discussi in giurisprudenza, **assolve** perché il fatto non costituisce reato. L'impresa, secondo il Tribunale, non ha realizzato una **attività**, nel senso giuridico inteso, ma solo una condotta **occasionale**, puntuale, verificata a mezzo di una serie di indicatori. Non basta, per essere imputati di tale reato, essere una impresa, bisogna svolgere una vera attività organizzata e finalizzata allo smaltimento.